

## **Introdotte nuove misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: novità del DL 48/2023**



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che, con l'art. 14 del DL 4.5.2023 n. 48 (c.d. decreto "Lavoro") vengono **introdotte diverse misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro** attraverso alcune modifiche e integrazioni al D.lgs. 81/2008.

Tra le varie, si segnala **l'obbligo di nominare il medico competente** ogniqualvolta il documento di valutazione rischi ne suggerisca la presenza.

Sempre con riferimento alla figura del medico competente, si richiede che in **caso di un impedimento** tale da non consentire temporaneamente lo svolgimento della propria funzione, lo **stesso professionista indichi al datore di lavoro il nominativo di un sostituto** in possesso dei requisiti previsti.

Un altro intervento di rilievo estende le misure di sicurezza previste per i **cantieri mobili e temporanei a determinate categorie di lavoratori autonomi** e obbliga chiunque noleggi attrezzature di lavoro **senza operatore ad acquisire** e conservare un'autodichiarazione **con la quale l'utilizzatore attesta di essersi formato e addestrato in modo specifico per l'utilizzo.**

**La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente**

## Premessa

---

L'art. 14 del DL 48/2023 interviene in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, apportando diverse modifiche al D.lgs. 81/2008, con particolare riferimento alla:

- **figura del medico competente;**
- estensione delle **misure applicate nei cantieri mobili e temporanei;**
- **formazione dei lavoratori**, dei loro rappresentanti e del datore di lavoro;
- **verifica e utilizzo** delle attrezzature di lavoro.

## Osserva

Inoltre, i successivi artt. 17 e 18 introducono alcune **misure di carattere assicurativo** in merito agli infortuni in ambito scolastico.

### Nomina e nuovi obblighi del medico competente

Il provvedimento in esame modifica innanzitutto l'art. 18 co. 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008, introducendo **l'obbligo di nominare il medico competente** ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

## Osserva

Sempre con riferimento alla **figura del medico competente**, si segnala la modifica dell'art. 25 del D.lgs. 81/2008, prevedendo l'obbligo, in capo a quest'ultimo, di **richiedere al lavoratore**, in occasione delle visite di assunzione, **la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro**, da valutare ai fini del rilascio del parere di idoneità.

Inoltre, si stabilisce che, **in caso di grave impedimento del medico competente**, che precluda temporaneamente l'adempimento degli obblighi di legge, lo **stesso professionista comunicati per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto** in possesso dei requisiti previsti.

### Estensione delle misure per i cantieri mobili e temporanei

Con riferimento **all'utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione** regolato in termini generali dal Titolo III del D.lgs. 81/2008, il provvedimento in esame **estende a determinate categorie di soggetti** (perlopiù ai lavoratori autonomi) **l'utilizzo di idonee opere provvisorie** conformi a quelle già previste nel titolo IV in materia di cantieri temporanei o mobili.

### Controlli sulla formazione dei lavoratori

Un'altra misura rilevante consiste nell'integrazione dell'art. 37 co. 2 del D.lgs. 81/2008, al fine di **garantire il monitoraggio**:

- sull'applicazione di quanto previsto **dagli accordi in materia di formazione** e il controllo sul corretto svolgimento dell'attività formativa,
- sul rispetto **della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione**, sia da parte dei destinatari della stessa.

## Osserva

In altri termini, la finalità è quella di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che **potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.**

### Verifica e utilizzo delle attrezzature di lavoro

La disposizione del DL 48/2023 modifica poi l'art. 71 del D.lgs. 81/2008, estendendo ai privati la titolarità della **funzione della "verifica periodica successiva" sulle attrezzature di lavoro.**

## Osserva

In pratica, si stabilisce che **i soggetti abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico** rispondano agli organi di vigilanza **territorialmente competenti per le attività da loro svolte.**

Nel contempo, il provvedimento in esame modifica l'art. 72 del D.lgs. 81/2008, stabilendo che **chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore**, acquisisca e conservi agli atti una autodichiarazione dell'utilizzatore che **attesti l'avvenuta formazione e l'addestramento specifico per l'utilizzo**, effettuati ai sensi di legge.

### Novità in materia di formazione del datore di lavoro

Si interviene con riferimento alla **formazione in materia di sicurezza sul lavoro** del datore di lavoro, modificando gli artt. 73 e 87 del D.lgs. 81/2008.

## Osserva

In sintesi, **si inserisce l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare la propria formazione** e il proprio addestramento specifico al fine di **garantire l'utilizzo delle attrezzature** professionali in modo idoneo e sicuro.

In caso di **mancato adempimento del citato obbligo formativo** da parte del datore di lavoro e del dirigente, **si prevede l'applicazione della pena dell'arresto da 3 a 6 mesi** o di una ammenda di **importo variabile da 2.500,00 a 6.400,00 euro.**

### Tutele assicurative in ambito scolastico

L'art. 17 del DL 48/2023 prevede **l'istituzione di un apposito Fondo per garantire un sostegno economico** ai familiari degli **studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università**, compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni **mortali verificatisi in occasione di attività formative a far data dall'1.1.2018.**

Il successivo art. 18, invece, **al fine di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa agli studenti e agli insegnanti**, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, stabilisce che **l'obbligo di assicurazione INAIL trovi applicazione anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento** nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, **della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.**

**Fine della Circolare N° 32/2023**